

# **COMUNE DI LIMENA**

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**(deliberazione di C.C. n. 33 del 27.06.2006)  
(modificato con deliberazione di C.C. n. 48 del 30.07.2016)**

## NORME GENERALI

### *Art. 1 – Oggetto e finalità*

1. Il presente regolamento detta i criteri generali e obiettivi per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi del Comune di Limena e delle attrezzature in essi esistenti (Titolo I°) e l'uso delle palestre comunali (Titolo II).
2. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico per la promozione e la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa e per garantire la diffusione dello sport a tutti i livelli in tutte le discipline praticabili, a diretto soddisfacimento degli interessi generali della collettività. Si considerano tali:
  - a) l'attività agonistica e non agonistica svolta da Società e Associazioni sportive, attraverso la partecipazione a campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali;
  - b) l'attività formativa finalizzata all'avviamento allo sport di preadolescenti e adolescenti;
  - c) l'attività sportiva per le scuole;
  - d) l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani;
  - e) l'attività ricreativa, sociale e amatoriale per la cittadinanza.

### *Art. 2 – Classificazione degli Impianti Sportivi comunali*

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in impianti di rilevanza comunale e impianti di rilevanza zonale.
2. Gli impianti che, per loro struttura, per le attività particolari che vi si svolgono, per le dimensioni, per la destinazione d'uso prevalente e per l'ampiezza dell'utenza servita, assolvono funzioni d'interesse generale del Comune, sono classificati come impianti di rilevanza comunale.
3. Tutti gli altri impianti sono individuati come impianti a rilevanza zonale.
4. Gli impianti sportivi di nuova costruzione sono classificati secondo la tipologia riferibile agli impianti sportivi di rilevanza comunale o zonale con atto della Giunta Comunale;
5. Alla data di adozione del presente Regolamento rientrano nella categoria degli impianti a rilevanza comunale quelli di seguito indicati:
  - a) Campi da calcio comunali di via Garolla, Via Bortoletto e via Cabrelle;
  - b) Palestre comunali "Ilaria Alpi" e "Oscar Romero"
  - c) Impianti sportivi di Via F.lli Cervi
6. Tutti gli impianti di cui sopra sono privi di rilevanza imprenditoriale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 8 del 11.05.2015.

### *Art. 3 – Competenze del Comune*

1. Il Comune ha il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive che si svolgono negli impianti sportivi comunali. Le funzioni connesse alla gestione dei suddetti impianti e delle attrezzature attengono alla competenza ed alla responsabilità del Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Limena, nell'ambito delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive emanate dall'Amministrazione.

# **TITOLO I**

## **CAPO I**

### **Criteria e modalità per l'uso degli impianti sportivi**

#### *Art. 4 – Gestione degli impianti sportivi*

1. Il Comune di Limena gestisce direttamente o tramite la concessione a terzi gli impianti sportivi, nel rispetto delle indicazioni e delle procedure contenute nel presente regolamento.
2. La gestione degli impianti sportivi non può perseguire finalità di lucro e deve essere improntata ai principi di buon andamento e imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza.

#### *Art. 5 – Modalità di gestione*

Le tipologie delle concessioni sono le seguenti:

1. Concessioni in uso
2. Concessioni per la gestione di impianti

## **CAPO II**

### **Impianti a gestione Diretta – Concessioni in uso**

#### *Art. 6 – Soggetti aventi diritto alla concessione in uso degli Impianti Sportivi*

1. Possono fruire della concessione in uso degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale:
  - Le Associazioni/Società sportive legalmente costituite ed affiliate ad una o più Federazioni sportive riconosciute dal CONI, che svolgono attività agonistica e amatoriale, partecipando ai campionati delle varie discipline sportive, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
  - Le Associazioni /Società sportive legalmente riconosciute ed affiliate ad uno o più Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI che svolgono attività sportiva, con risultati comprovati e sottoscritti dalla Federazione di appartenenza;
  - Le Scuole di ogni ordine e grado, le Federazioni e gli Enti di Promozione Sportiva, tutte le altre Società/Associazioni sportive svolgenti attività comprovate dalla Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, gli Enti pubblici e privati, le Associazioni non sportive e i singoli cittadini.

I suddetti soggetti hanno diritto alla concessione in uso degli impianti anche per lo svolgimento di attività di avviamento allo sport, di attività motoria di base e di manifestazioni ricreative, saggi, studi, convegni e simili.

#### *Art. 7 – Modalità di presentazione delle domande di concessione in uso*

Le domande per l'utilizzo degli impianti sportivi gestiti direttamente dall'Amministrazione Comunale devono pervenire, tramite Protocollo Generale, in Comune presso il Settore Servizi alla Persona.

Al Titolo II del presente regolamento sono stabilite le modalità di utilizzo delle palestre.

#### *Art. 8 – tariffe*

La Giunta Comunale determinerà con proprio provvedimento le tariffe d'uso degli impianti.

## **CAPO III**

### **Criteria di affidamento e convenzioni**

#### *Art. 9 – Modalità per l'affidamento*

1. Per l'individuazione dell'assegnatario si procederà mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 26, comma 3 della legge regionale n. 8 del 11 maggio 2015.
2. Nel caso di esito infruttuoso della procedura di gara di cui al comma precedente, l'Amministrazione può affidare la concessione mediante procedura negoziata con uno o più dei soggetti indicati dall'articolo 10.
3. Si può procedere ad affidamento diretto, previa deliberazione della Giunta Comunale, qualora ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
  - a) presenza sul territorio di riferimento dell'ente locale di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
  - b) presenza sul territorio di riferimento dell'impianto sportivo di società e altri soggetti di promozione sportiva operanti tramite un unico soggetto sportivo.
4. L'Amministrazione Comunale può concedere la gestione di impianti sportivi a Società Sportive Dilettantistiche a r.l. che intendano ampliare o costruire nuove strutture a proprie spese, nel qual caso gli impianti saranno concessi in diritto d'uso e l'area in diritto di superficie.

#### *Art. 10 – Soggetti affidatari*

1. Il Comune affida in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi di cui all'articolo 2 a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in possesso di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità d'affidamento di cui all'articolo 9.
3. Per l'individuazione del soggetto concessionario, anche nell'ipotesi di una pluralità di richieste per la gestione di un medesimo impianto, si farà riferimento alle modalità stabilite dall'art. 26 comma 3 della L.R. 8/2015.

4. Per l'individuazione del soggetto concessionario, nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 9 dovrà essere valutata con rilevanza particolare la struttura societaria sotto l'aspetto economico finanziario.

#### *Art.11 – Convenzione e durata della concessione*

1. Il Comune stipula con il soggetto affidatario una convenzione per la gestione dell'impianto sportivo in base ai criteri e alle priorità stabilite dall'art. 27 della L.R. 8/2015.  
La concessione per la gestione degli impianti sportivi comunali non può avere una durata superiore a 5 (cinque) anni, a decorrere dalla data di stipula della Convenzione.
2. Qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni.
3. Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.
4. Qualora il Comune di Limena intenda mantenere una gestione convenzionata dell'impianto, nel rispetto della procedura di cui all'art. 9 del presente regolamento, dovrà considerare la richiesta presentata dal concessionario originario, a parità di condizioni, con priorità rispetto ad ogni altro soggetto.

#### *Art. 12 – Contributo per la gestione e tariffe*

La Giunta Comunale determinerà il contributo per la gestione con proprio provvedimento.

La società concessionaria, nel caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare le tariffe approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### *Art. 13 – Sub concessione*

Al concessionario è fatto divieto di sub concedere, in tutto o in parte, a terzi gli impianti affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale.

Il concessionario al quale sia stato attribuito il diritto d'uso e di superficie sugli impianti potrà sub concedere gli impianti solamente a soggetti che garantiscano la destinazione di cui al presente regolamento e senza scopo di lucro, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO IV**

### **Doveri e responsabilità**

#### *Art. 14 – Doveri del Concessionario*

1. Il Concessionario è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del Comune di Limena, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza.
2. Il Concessionario deve segnalare tempestivamente all'Ufficio Tecnico e al Settore Servizi alla Persona del Comune ogni danno che si possa verificare alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati.

3. Il Concessionario non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta.
4. Il Concessionario non può procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune.
5. Il Concessionario, in occasione di manifestazioni, deve provvedere, a propria cura e spese, ai servizi di guardaroba, biglietteria e relative verifiche, disciplina e controllo degli ingressi, maschere, sorveglianza, parcheggi e servizi d'ordine, servizio di autoambulanza, ove prescritti.
6. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve presentare al Comune di Limena entro il 31 Gennaio di ogni anno una relazione sulla gestione dell'impianto e sull'attività sportiva svolta nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione.
7. Nel caso il concessionario sia una società sportiva dilettantistica a.r.l. il bilancio annuale compresa la rendicontazione delle attività svolte dovrà essere presentato entro il 20 Aprile dell'anno successivo.
8. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, deve garantire l'utilizzo degli impianti per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Limena intende attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi, previo accordo tra le parti.
9. Il Concessionario, di cui al Capo IV del presente regolamento, che intenda avvalersi di figure professionali inquadrare come lavoratori dipendenti, deve provvedere a corrispondere alle stesse il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza e deve altresì provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed infortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.

#### *Art. 15 – Servizi Accessori*

1. E' fatto divieto, a chiunque, di istituire o gestire, all'interno degli impianti sportivi oggetto di concessione o negli spazi esterni di pertinenza, servizi di ristoro, bar, rivendita di tabacchi, pubblicità o altri servizi, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. Il Concessionario in possesso delle autorizzazioni di cui al comma precedente può sub concedere l'esercizio dei servizi di cui sopra, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale delle generalità e dei requisiti dell'eventuale sub concessionario.
3. L'Amministrazione Comunale può, nei trenta giorni successivi alla comunicazione, manifestare il suo dissenso. In ogni caso di accoglimento, il sub concessionario e il concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.
4. I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie, prescritte dalla legge in materia.

#### *Art. 16 – Oneri a carico del Concessionario*

1. Il Concessionario deve assumere a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature.
2. Il Concessionario, di cui al capo IV del presente regolamento, è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. A tale fine deve inviare comunicazione scritta, almeno 10 giorni prima, all'Ufficio Sport.  
Nei casi di assoluta e documentata urgenza, il Concessionario può provvedere immediatamente ai lavori di manutenzione ordinaria assumendo la responsabilità per danni, nocimenti e rischi che possano derivare dai suddetti interventi agli impianti, servizi e strutture medesime e alla

funzionalità degli stessi, nel qual caso la comunicazione potrà essere inviata successivamente all'inizio dei lavori.

Il Comune di Limena è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria.

3. La spettanza dell'onere delle utenze per servizi è stabilita nella convenzione di cui all'art.9 comma1. del presente regolamento.

#### *Art. 17 – Oneri di manutenzione straordinaria*

1. Il Comune di Limena provvede a sue spese, con preavviso di almeno 60 giorni, da notificarsi al concessionario mediante comunicazione scritta, alle opere di manutenzione straordinaria, intendendosi tali quelle previste dalle disposizioni di legge.
2. Il Concessionario può richiedere interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno 6 mesi, a mezzo comunicazione scritta da inoltrare al Comune.
3. Il Comune di Limena, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunica al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Ove necessitino riparazioni urgenti, il Concessionario deve sempre fare apposita segnalazione scritta all'Amministrazione Comunale la quale, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, precisa per iscritto se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario stesso, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
4. Il concessionario in possesso di diritto d'uso e o di superficie effettuerà a proprie spese gli interventi di manutenzione straordinaria secondo un programma che sarà annualmente approvato dall'Amministrazione comunale.
5. Il concessionario in possesso di diritto d'uso e o di superficie potrà effettuare a proprie spese interventi di costruzione di impianti secondo un programma che sarà pure approvato annualmente dall'Amministrazione Comunale. In quest'ultimo caso l'Amministrazione Comunale potrà assumere l'onere dell'investimento in tutto o in parte qualora rientri nei programmi dell'Ente.

#### *Art. 18 – Responsabilità*

1. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del presente Regolamento.
2. Il Comune di Limena (o, nel caso di concessione in gestione, il Concessionario) deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria compagnia e/o Istituto di assicurazione per la responsabilità civile e per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.
3. L'Amministrazione Comunale, nel caso di concessione in uso degli impianti, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità che possa derivare a persone e/o cose dall'uso degli impianti concessi e non rispondono, sia nei confronti degli interessati sia di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

## CAPO V

### **Sospensione e revoca delle concessioni Risoluzione del rapporto di concessione**

#### *Art. 19 – Sospensione delle concessioni*

1. L'Amministrazione Comunale può disporre la sospensione temporanea delle concessioni d'uso e di gestione degli impianti sportivi per ragioni tecniche contingenti e per ragioni di sicurezza;
2. Quando si verificano condizioni tali da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti;
3. Relativamente agli impianti concessi in diritto d'uso la concessione non può essere sospesa temporaneamente.

#### *Art. 20 – Revoca delle concessioni*

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione nella convenzione e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti sportivi concessi, il Comune di Limena revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
2. Il Comune revoca, previa diffida, le concessioni d'uso o in gestione, ai concessionari che risultino:
  - Trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - Trasgressori di eventuali disposizioni integrative che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno emanare.
3. Il Comune si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.
4. Nel caso il concessionario abbia effettuato investimenti a propria cura e spese, debitamente approvati dall'Amministrazione Comunale, lo stesso potrà richiedere al Comune un indennizzo determinato da un collegio peritale costituito da un tecnico nominato dall'Amministrazione, uno nominato dalla concessionaria ed il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo tra i componenti predetti o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale di Padova.

#### *Art. 21 – Risoluzione del rapporto di concessione*

1. E' facoltà del Concessionario recedere anticipatamente dal rapporto di concessione dando al Comune un preavviso di almeno tre mesi.
2. Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di concessione o nella convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forza maggiore.

#### *Art. 22 – Subentro nella concessione*

Nei casi di cui agli artt. 20 e 21 del presente Regolamento, al fine di assicurare un continuativo e razionale utilizzo dell'impianto, il Comune di Limena può concedere in gestione al soggetto in posizione utile nella graduatoria di cui all'art.9 comma 3 del Regolamento, gli spazi resisi disponibili.



## **TITOLO II**

### **UTILIZZO PALESTRE COMUNALI**

#### **ART. 23 – PALESTRE COMUNALI**

Il presente titolo concerne le modalità di utilizzo delle seguenti palestre di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Limena:

- Palestra “Ilaria Alpi” – Via G. Verdi
- Palestra “Mons. Oscar A.Romero” – Via G. Verdi

#### **ART. 24 – ASSEGNAZIONE SPAZI**

L'attività sportiva nelle palestre si svolge, di norma, nel periodo che va dall'1 Settembre al 30 Giugno di ogni anno.

La priorità nell'utilizzo degli impianti di cui al precedente art. 23 è riservata alle scuole del territorio comunale che dovranno comunicare all'Amministrazione Comunale all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle proprie ore di utilizzo all'Assessorato allo Sport comunale.

Successivamente alla determinazione del calendario scolastico l'Ufficio Sport del Comune provvederà all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società/Associazioni o Gruppi Sportivi. Sino alla definizione del calendario scolastico definitivo si procederà ad una assegnazione provvisoria degli spazi compatibile con le esigenze scolastiche.

#### **ART. 25 – RICHIESTA ASSEGNAZIONE SPAZI**

La richiesta d'uso delle palestre di durata annuale, in orario extrascolastico, dovrà essere inoltrata – su apposito modulo (allegato sub A) – all'Ufficio Sport del Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

In essa dovrà essere indicato:

- il periodo di utilizzo con precisazione della data di inizio e fine dell'attività, degli orari e dei giorni per i quali si richiede l'utilizzo ed eventualmente la preferenza dell'impianto;
- nominativo, indirizzo e n° telefonico del Responsabile della Società/Associazione o Gruppo Sportivo;
- tipo di attività che si intende svolgere.

In mancanza di uno dei dati sopra citati la domanda di utilizzo non sarà accolta.

Il piano annuale di utilizzo degli impianti viene redatto dall'Ufficio Sport del Comune, che coordina i rapporti con le Società/Associazioni o Gruppi Sportivi richiedenti e provvede all'assegnazione degli spazi prima dell'inizio di ogni stagione sportiva, sulla base dei criteri indicati al successivo art.5.

#### **ART. 26 – CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**

L'assegnazione degli spazi in palestra dovrà tenere conto:

- della continuità dell'attività sportiva delle diverse società;
- della distinzione fra attività agonistiche e di mantenimento (da privilegiare nell'ordine);
- del comportamento tenuto dagli atleti e dai responsabili della società nel corso di precedenti concessioni di impianti pubblici, in ordine alla disciplina, al corretto uso delle attrezzature, all'effettivo utilizzo dei turni assegnati e al regolare pagamento delle quote dovute;
- dell'accertamento che la società richiedente non svolge attività a fine di lucro;
- di un minimo di 8 presenze nella struttura durante le ore di utilizzo sportivo.

- l'assegnazione degli spazi dovrà riguardare la pratica di discipline sportive proprie della tipologia dell'impianto.
- l'assegnazione degli spazi sarà effettuata in base ai dati presentati con la domanda; Richieste di orario aggiuntive presentate successivamente saranno prese in considerazione compatibilmente con gli spazi disponibili.

#### **ART. 27 - UTILIZZO SPAZI ASSEGNATI PER ATTIVITA' CONTINUATIVA**

La concessione di utilizzo delle palestre è soggetta al pagamento delle tariffe come previsto dal seguente art. 30.

Le Società/Associazioni o Gruppi Sportivi assegnatari degli spazi potranno usufruire solo dei turni ad essi assegnati e dovranno svolgere l'attività entro i termini fissati dal calendario annuale predisposto ogni stagione sportiva dall'Ufficio Sport del Comune sulla base di quanto indicato al precedente art. 24.

Le società ed i gruppi sportivi dovranno organizzare le loro attività all'interno delle palestre in modo da utilizzare con continuità i turni assegnati.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dall'attività svolta dalle Società/Associazioni o Gruppi Sportivi all'interno dei locali delle palestre comunali.

Gli impianti sono assicurati dal Comune per R.C. verso terzi.

#### **ART. 28 - RINUNCIA SPAZI**

Le assegnazioni degli spazi presso le palestre si intendono concesse in generale per tutta la stagione sportiva di cui al precedente art. 24 comma 1);

Le rinunce devono essere presentate per iscritto con almeno 15 giorni di preavviso sulla data di decorrenza della rinuncia stessa.

#### **ART. 29 - ATTIVITÀ OCCASIONALI E MANIFESTAZIONI**

1. Le richieste per allenamenti o gare occasionali vanno presentate all'Ufficio Sport del Comune con almeno 15 giorni di anticipo.

2. Manifestazioni sportive o extrasportive potranno essere organizzate presso le palestre comunali compatibilmente con il calendario di assegnazione dei turni di allenamento e delle partite predisposto dall'Ufficio Sport del Comune nonché del calendario scolastico.

La richiesta di utilizzo degli impianti per l'organizzazione di tali manifestazioni va inoltrata con almeno 30 giorni di anticipo all'Amministrazione Comunale e per conoscenza al Concessionario che si riservano di concederne l'utilizzo.

Il numero di persone a cui potrà essere concesso l'accesso negli spazi riservati al pubblico non potrà superare il limite massimo fissato dalla Commissione Provinciale per il Pubblico Spettacolo.

L'utilizzatore degli impianti per le manifestazioni suddette dovrà garantire la pulizia degli stessi o, in caso contrario, dovrà provvedere al pagamento di quanto stabilito con deliberazione di Giunta Comunale in merito alle tariffe.

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo occasionale degli impianti qualora si rendesse promotore o concorresse all'organizzazione di iniziative a carattere sportivo od extrasportivo di valenza comunale o sovracomunale;

In questo caso il Comune è tenuto a comunicare all'eventuale concessionario le giornate e gli orari di utilizzo con almeno 30 giorni di anticipo, previo accordo.

Il Comune per le manifestazioni suddette si farà carico delle pulizie degli impianti;

Nel mese di Luglio le palestre restano a disposizione dell'Amministrazione Comunale per le attività dei Centri estivi e in caso di utilizzo si farà carico delle pulizie degli impianti.

## ART. 30 - TARIFFARIO D'USO

L'utilizzo delle palestre sia occasionale che continuativo, oltre i termini stabiliti dall'art. 27, comporta il pagamento delle tariffe, stabilite dall'Amministrazione Comunale con specifico atto di Giunta.

Il Gestore si riserva la facoltà di annullare l'assegnazione degli spazi a quegli utenti che non provvedano a corrispondere le tariffe dovute stabilite con la delibera suddetta.

Per l'utilizzo occasionale delle palestre il fruitore dovrà provvedere al versamento anticipato di una cauzione il cui importo sarà stabilito dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento, la quale sarà restituita previa verifica di eventuali danni.

## ART. 31 - NORME GENERALI D'USO

E' fatto obbligo di rispettare le sottoriportate disposizioni:

- l'uso delle palestre è subordinato ad un numero minimo di 8 atleti in attività (esclusi tecnici e dirigenti);
- l'assegnazione dell'impianto comporta un utilizzo esclusivo da parte dell'utente; non potrà essere ceduto anche temporaneamente ad altri così come non potranno essere invitate Società ospiti se non previa **comunicazione** al gestore;
- **è vietato intervenire per regolare strumenti di comando dell'impianto di illuminazione e di riscaldamento da parte di tecnici o atleti;**
- è fatto obbligo a chiunque accede al campo di gioco calzare apposite scarpe che devono essere utilizzate in modo esclusivo nelle palestre;
- l'accesso agli impianti in assegnazione è subordinato alla presenza di almeno un tecnico o dirigente o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o Gruppi utenti per il periodo di utilizzo dell'impianto;
- gli utenti sono tenuti ad osservare, nel modo più assoluto, gli orari concordati;
- l'accesso agli spogliatoi è consentito **15** minuti prima dell'inizio di ogni turno di assegnazione mentre gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro **30** minuti dal termine dell'attività nelle palestre;
- **in occasione delle partite di campionato Nazionale, Regionale, Provinciale e Amichevoli** atleti, allenatori e dirigenti possono accedere all'impianto **90** minuti prima dell'inizio dell'incontro medesimo e prendere possesso del campo di gioco **60** minuti prima dell'inizio della gara mentre i locali dovranno essere lasciati liberi entro **60** minuti dal termine della gara;
- mantenere un atteggiamento di correttezza nello svolgimento delle proprie attività per non danneggiare le attrezzature ed i locali che sono a disposizione, mantenere un atteggiamento decoroso dal punto di vista del linguaggio, evitando turpiloquio e bestemmia;
- ogni utente deve essere autosufficiente per quanto riguarda i materiali sportivi occorrenti per svolgere la propria attività; potranno essere utilizzate solamente le attrezzature fisse presenti in ogni impianto; le società sono invitate a sistemare gli attrezzi utilizzati al termine delle proprie attività;
- gli spogliatoi saranno contraddistinti con apposite indicazioni che suddividano gli stessi in settori maschili e settori femminili;
- agli utenti è fatto obbligo il rispetto delle eventuali ulteriori disposizioni che troveranno scritte all'interno degli impianti su appositi cartelli predisposti dal gestore.
- **È vietato il gioco del calcetto.**
- Eventuali inserzioni pubblicitarie al di fuori degli spazi preposti lungo le pareti perimetrali delle palestre dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
- L'utilizzo delle luci per gli allenamenti svolti nella palestra "Ilaria Alpi" è regolamentato, per ciascuna attività, dalle disposizioni affisse in corrispondenza degli interruttori dell'impianto di illuminazione;

- La temperatura all'interno delle palestre negli orari di utilizzo invernali non dovrà essere inferiore ai 17 gradi e superiore ai 20 gradi.
- L'utilizzo delle palestre nel periodo estivo (Luglio/Agosto) dovrà essere richiesto per iscritto e con almeno 15 giorni di anticipo all'Ufficio Sport del Comune.
- L'orario massimo di chiusura delle palestre è previsto per le ore 23,30.

# COMUNE DI LIMENA

Via Roma, 44

Assessorato allo Sport

**OGGETTO:**  
**RICHIESTA PER UTILIZZO PALESTRE COMUNALI**  
**STAGIONE SPORTIVA .....**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
Cognome e nome codice fiscale

Residente a \_\_\_\_\_  
Indirizzo: Comune - Via e n° civico

In qualità di \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_  
Presidente/Segretario/

Dell'Associazione/Gruppo \_\_\_\_\_  
Denominazione Associazione/gruppo

Telefono ab \_\_\_\_\_ Uff. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

Indirizzo della sede dell'Associazione/Gruppo \_\_\_\_\_

Attività svolte \_\_\_\_\_

Numero atleti stagione sportiva..... \_\_\_\_\_

**Nomina** quale referente il Sig. \_\_\_\_\_  
Cognome , nome ed incarico ricoperto nella società  
indirizzo: Comune-Via e n° civico Tel. \_\_\_\_\_ Cell. \_\_\_\_\_

**CHIEDE** a nome e per conto della Società che rappresenta, istanza tendente ad ottenere l'utilizzo della sottoindicata palestra per la stagione \_\_\_\_\_ :

Palestra \_\_\_\_\_

Dichiara di aver preso visione del regolamento ed utilizzo delle palestre Comunali e delle tariffe orarie deliberate per la stagione indicata dall'Amministrazione Comunale di Limena e di accettarle.

**PERIODO DI UTILIZZO:** Dal giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_  
 Al giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_

## GIORNI DI UTILIZZO

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

## ORARI DI UTILIZZO

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**Allega: copia statuto in vigore (obbligatorio)**

*Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 :L'interessato prende atto che i dati riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.*

Limena, li \_\_\_\_\_

Timbro e firma \_\_\_\_\_